

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/623 DELLA COMMISSIONE**del 21 aprile 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Tra gli impegni assunti dalla Federazione russa vi è quello di applicare contingenti tariffari all'esportazione di specifici tipi di legname di conifere, assegnandone una parte alle esportazioni verso l'Unione. Le modalità relative alla gestione di tali contingenti tariffari sono stabilite nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione («l'accordo») e nel protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo («il protocollo»). L'accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011 e applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (2) A norma dell'articolo 4 della decisione 2012/105/UE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le regole che disciplinano l'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea. Tale regolamento cesserà di applicarsi alla data in cui terminerà l'applicazione a titolo provvisorio del protocollo.
- (3) Pur se continua l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo e del protocollo in attesa che siano espletate le procedure necessarie per le loro conclusioni, l'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 ha evidenziato la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.
- (4) In particolare l'articolo 3 dovrebbe essere modificato al fine di ridurre la durata della prima parte di ciascun periodo contingente, estendendo nel contempo la durata della seconda parte. Pertanto la prima parte di ciascun periodo contingente inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 maggio e la seconda parte di ciascun periodo contingente inizierà il 1° giugno e terminerà alla fine del rispettivo anno civile. Si tratta di una modifica importante, poiché la seconda parte di ciascun periodo contingente ora inizia con due mesi di anticipo rispetto alla situazione attuale. Tale modifica è necessaria per consentire agli importatori dell'UE di abete rosso e di pino di accedere il prima possibile ai quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari durante un dato periodo contingente.
- (5) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato per chiarire che i massimali per gli importatori tradizionali in un dato periodo contingente sono calcolati in base alle pertinenti importazioni precedenti del gruppo di prodotti in questione.
- (6) L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato in modo da garantire che nella prima parte di ciascun periodo contingente i diritti all'importazione massimi degli importatori tradizionali, per ciascuno dei gruppi di prodotti, non siano inferiori a quelli concessi ai nuovi importatori.
- (7) All'articolo 11, paragrafo 1, dovrebbe essere aggiunta una terza frase per formalizzare gli obblighi di informazioni trimestrali delle autorità di rilascio degli Stati membri sulle importazioni effettive dei prodotti interessati.

⁽¹⁾ GUL 57 del 29.2.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28).

